



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL PRESIDENTE

Alla Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c. Al Coordinatore della SVIA
Dott. Gaetano Bordone
SEDE

**OGGETTO: [ID_VIP 4498] Verifica di assoggettabilità VIA, Porto turistico di Cecina. Variante opere a terra, Proponente Porto di Cecina S.p.A..
Richiesta di integrazioni**

Su richiesta del Coordinatore della Sottocommissione VIA, a seguito delle attività di analisi e di valutazione della documentazione presentata ed in seguito alla riunione tenutasi presso il MATTM in data 20/06/2019 si ritiene necessario chiedere al Proponente:

1. di fornire una tabella analitica di raffronto delle opere, precedentemente autorizzate con procedimento di VIA Regionale Regione Toscana, con quelle del procedimento in oggetto. Le tabelle dovranno illustrare le differenze relative alle opere e alle componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, emissione in atmosfera, rumore, aree protette, rifiuti, risorse naturali, ecc.) rispetto a quanto già autorizzato dagli Uffici Regionali con provvedimento iniziale e/o successivo;
2. di dare riscontro alla richiesta di integrazioni della Regione Toscana e dell'ARPA Toscana, acquisite con prot. n. CTVA/1637 del 08/05/2019.

all.: c.s.

Il Presidente

Ing. Guido Monteforte Specchi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.)

ID Utente: 6770
ID Documento: CTVA-6770_2019-0031
Data stesura: 27/06/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223063 3064 - Fax 06-57223082
e-mail: ctva@minambiente.it - e-mail PEC: ctva@pec.minambiente.it



Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Art. 19 D.Lgs 152/2006, art. 63 LR 10/2010 – Espressione del parere regionale nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale relativo al progetto “Porto turistico di Cecina. Variante opere a terra”, in Comune di Cecina (LI). Proponente: Porto di Cecina S.p.A [ID_VIP: 4498] **Proposta di richiesta di integrazioni e chiarimenti.**

Alla c.a. di

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le
autorizzazioni ambientali

e p.c.

Porto di Cecina Spa

Comune di Cecina

Ai fini della dell'espressione del parere regionale di cui in oggetto, si rileva la necessità che il proponente fornisca le integrazioni ed i chiarimenti sotto specificati. Si propone pertanto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di formulare al proponente la relativa richiesta.

1. Aspetti programmatici

1.1 Visto l'Allegato B, paragrafo 9 *Partecipazione regionale alle procedure di VIA di competenza statale*, comma 2 alla Deliberazione di Giunta Regionale 10 maggio 2016, n. 410, si chiede al proponente, ai sensi di quanto disposto al punto 1. della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1175 del 09/12/2015, un elaborato che illustra e quantifica le ricadute socio-economiche del progetto sul territorio interessato, in termini di:

- occupati diretti e nell'indotto, suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio degli interventi previsti;
- benefici economici per il territorio, diretti ed indiretti, suddivisi tra la fase di costruzione e la fase di esercizio degli interventi previsti.

1.2 In fase di verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale relativa alla Variante n. 2 al piano regolatore del porto turistico (PRPT) redatta ai sensi dell'art. 112 della LR 65/2014 – conclusasi con Determinazione Dirigenziale del Comune di Cecina n. 1032 del 14/09/2018 con l'esclusione da VAS – era previsto che detta variante del PRPT è inerente “*la dislocazione e la conformazione estetica e funzionale degli edifici; restano inalterati i limiti, le superfici massime assentibili da PS, la conformazione generale, la linea di banchina e l'assetto delle opere idrauliche*”; era inoltre previsto che la variante al PRPT medesima “*non*



comporta aumento della superficie utile lorda né dei volumi degli edifici [...], non modifica il perimetro del piano, non comporta riduzione complessiva degli standard e presenta altezze compatibili con quelle espresse dal piano operativo oggetto di variante” (Vd. Documento preliminare di VAS – maggio 2018).

La Variante n. 2 al piano regolatore del porto turistico è stata approvata con Del. C.C. n. 55 del 20/09/2018 del Comune di Cecina.

Nello Studio preliminare ambientale depositato a corredo dell'istanza in esame si riporta invece (Vd. pag. 9) un *incremento pari a circa il 17% delle SUL* (superficie utile lorda) e di *un aumento delle attività ricettive a discapito delle commerciali e direzionali*; dalla Tabella 1 “confronto superfici edificate progetto approvato/variante” a pag. 9 dello Studio medesimo si evince un incremento totale generale superfici di progetto pari a 4.186 m² (superficie lorda di pavimento SLP); si chiedono chiarimenti in merito e si chiede di dimostrare la coerenza del progetto in esame con il PRPT così come variato con la Variante 2 e con i documenti di VAS ad essa relativi.

2. Aspetti progettuali

2.1 Come evidenziato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel proprio contributo tecnico del 04/04/2019, nell'ambito territoriale interessato dalla variante in argomento, l'Autorità di bacino medesima, a far data dal 01 gennaio 2018 è definitivamente subentrata nelle competenze anche istruttorie in materia di pianificazione di bacino, facendo medio tempore capo agli Uffici del Genio Civile della Toscana, e con decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, ha preso atto dei quadri conoscitivi in merito alla pianificazione di bacino trasferiti dalla Regione Toscana con nota n. 2617 del 06.07.2017. Con riguardo, in particolare al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, l'area interessata dall'intervento è classificata nelle mappe del Piano prevalentemente a pericolosità da alluvione elevata (P3), pertanto occorre far riferimento a quanto riportato all'art. 7 della Disciplina di Piano. Considerata la tipologia di interventi interessati dalla variante (opere a terra, in particolare: attività ricettive, commerciali, direzionali, ecc.), non è prevista espressione di parere da parte dell'Autorità. L'Autorità ricorda in ogni caso che l'art. 7 comma 3 della Disciplina di Piano precisa che nelle aree P3 “*non sono consentite previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati*”; gli interventi devono inoltre essere realizzati in condizione di gestione del rischio, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti. Si chiede al proponente di illustrare di come sia stato tenuto conto di quanto sopra esposto.

2.2 Per quanto attiene gli interventi previsti a terra si ricorda che la realizzazione dei medesimi è subordinata alla preventiva realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area. Tali opere, finalizzate alla messa in sicurezza idraulica per portate del Fiume Cecina con Tr= 200 anni sono state rappresentate e descritte negli elaborati depositati nell'ambito del procedimento in oggetto e nei relativi atti allegati, nella Convenzione che il proponente ha al tempo stipulato con il Comune di Cecina, nonché negli atti del medesimo Comune (Regolamento Urbanistico vigente e, più recentemente, Variante n. 2 al Piano Regolatore del Porto Turistico). Si fa comunque presente che nelle aree a Pericolosità da alluvione P2 e P3 del PGRA, che caratterizzano l'areale interessato dal procedimento in oggetto, le condizioni di attuazione degli interventi edilizi previsti rimangono comunque subordinate alle disposizioni della L.R. 24/07/2018 n. 41, pertanto si chiede al proponente di illustrare come sia stato tenuto conto, a livello progettuale, dei disposti della LR 41/2018.

2.3 In merito agli aspetti progettuali e della pianificazione portuale, si evidenzia che il D. Lgs. n. 229/2017 (nuovo Codice della nautica da diporto), ha introdotto nuove “Disposizioni per il transito delle unità da diporto”, secondo cui nei porti e negli approdi turistici devono essere riservati permanentemente appositi tratti di banchina per gli accosti di unità da diporto, a vela o a motore in transito.

Nei periodi di maggior afflusso del turismo nautico (dal 15 giugno al 15 settembre) il numero minimo di accosti da riservare alla unità in transito è pari all' 8% dei posti di ormeggio disponibili, a cui si aggiunge un ulteriore 1% per unità da diporto “condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo”.



Gli elaborati progettuali, con particolare riguardo alla tavole che definiscono la capacità ricettiva dei posti barca e la loro articolazione nello specchio acqueo del porto (cfr. Tav. GE AR 1.0. Planimetria di progetto), devono individuare - all'interno del dimensionamento massimo pari a 764 posti barca - una riserva di ormeggi per il transito nella misura stabilita dal nuovo Codice della Nautica da diporto. Si chiede quindi al proponente di aggiornare le tavole di progetto con l'individuazione dei posti di ormeggio da riservare alla unità da diporto in transito in ottemperanza alle disposizioni di cui all' Art. 49-nonies del D.Lgs. n. 229/2017.

2.4 In relazione alle modifiche riguardanti i manufatti in ambito portuale, così come per il completamento delle opere a mare, si ricorda che dovrà essere inoltrata formale istanza al competente Genio Civile per l'acquisizione del parere di idoneità tecnica ex art.86 della L.R. 65/2014 e dei successivi pareri di idoneità tecnica ex art.87 della medesima legge regionale, preventivamente all'approvazione dei singoli progetti; si ricorda che le successive fasi progettuali devono ottemperare anche alle direttive e agli standard di cui alla Disciplina di Piano del MasterPlan dei Porti, allegato al PIT vigente, approvato con DCR 72/2007. Si chiede al proponente di illustrare come di detto ultimo aspetto sia stato tenuto conto nel presente progetto.

Si ricorda inoltre che deve essere presentata idonea istanza al competente Genio Civile per la preventiva autorizzazione ex art.109 del D.Lgs 152/2006 alla compatibilità ambientale dei materiali, corredata da tutta la documentazione di cui all'Allegato A "Linee Guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettere e) ed f) della Legge Regionale n. 80/2015", approvate con DGR n. 304 del 26/03/2018.

3. Aspetti ambientali

3.a Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

3.a.1 Come evidenziato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel proprio contributo tecnico del 04/04/2019, relativamente al Piano di Gestione Acque delle acque (PdG), approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, la finalità del Piano medesimo è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei. La realizzazione del progetto non deve quindi produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano Riguardo al PdG. Con riferimento al quadro conoscitivo del suddetto Piano, si segnala che l'area di progetto interessa i seguenti corpi idrici:

- il corpo idrico superficiale "Fiume Cecina Valle" (cod. IT09CI_R000TC090FI3), classificato in stato ecologico sufficiente (3) e chimico buono (2), con l'obiettivo di mantenere tale stato chimico e di raggiungere lo stato ecologico buono nel 2021;

- il corpo idrico superficiale "Costa del Cecina" (cod. IT09R000TC006AC), classificato in stato ecologico buono (2) e chimico non buono (3), con l'obiettivo di mantenere tale stato ecologico e di raggiungere lo stato chimico buono nel 2021;

- il corpo idrico sotterraneo denominato "Corpo idrico costiero tra fiume Fine e fiume Cecina", (IT0932CT030) classificato in stato quantitativo non buono (3) per aspetti legati all'intrusione salina e al bilancio idrico e stato chimico non buono (3), con l'obiettivo di raggiungere per entrambi lo stato buono nel 2027.

Ciò premesso, pur con la precisazione che in relazione al PdG non è prevista espressione di parere da parte dell'Autorità, si evidenzia che uno specifico obiettivo del Piano è quello di favorire un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. Pertanto, in considerazione della cospicua dotazione necessaria alle attività conseguenti alla realizzazione del Porto e delle criticità quantitative riscontrate nell'area, è opportuno che il porto adotti sistemi di risparmio idrico e/o reimpiego delle acque meteoriche in modo da poter disporre di fonti di approvvigionamento diverse dall'acquedotto per usi meno pregiati (quali irrigazione di aree destinate a verde, alimentazione di wc, ecc.) che costituiscono valide alternative all'uso di risorsa pregiata quale quella potabile destinata al consumo umano.

Relativamente alla previsione di installare uno o più dissalatori per la produzione di acqua potabile, il proponente deve approfondire l'analisi degli impatti legati al prelievo e allo scarico sulle caratteristiche dei corpi idrici interessati dallo stesso. Infine, considerata la delicatezza del contesto, le problematiche legate



all'intrusione salina, nonché la presenza di aree destinate alla balneazione, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per impedire il peggioramento della qualità delle acque potenzialmente impattate. Si chiede al proponente di dare evidenza di come sia stato tenuto conto di quanto sopra evidenziato.

3.a.2 Relativamente ai consumi idrici, nel progetto approvato il comparto delle opere civili presentava un fabbisogno medio dei giorni estivi di circa 480-500 m³/giorno mentre il comparto mare richiedeva circa 430-500 m³/giorno, sempre nei mesi estivi di maggior richiesta. L'impianto progettato era pertanto costituito da due gruppi di dissalatori ad osmosi inversa, in grado di produrre ciascuno 500 m³/giorno di acqua per uso potabile, pari ad una portata disponibile di 20,9 m³/h, e da un serbatoio di accumulo di circa 2.000 m³ capace di far fronte alle richieste di portata oraria maggiore di quella prodotta dall'impianto ed agli eventuali "fermo impianto" per manutenzione o per guasti accidentali della durata di due giorni in periodo estivo.

La Variante in esame, pur mantenendo il principio della dissalazione dell'acqua di mare, introduce una serie di accorgimenti progettuali in grado di ridurre i consumi idrici, nei mesi estivi di maggior richiesta, intorno a 730-850 m³/giorno (di cui circa 300-350 m³/giorno necessari per le strutture ricettive, le sedi dei circoli, ristoranti, i locali commerciali, nonché circa 430-500 m³/giorno per gli utenti delle imbarcazioni, operazioni di lavaggio delle vele e delle coperte), ed in particolare:

- realizzazione di un sistema di recupero e di depurazione delle acque grigie usate;
- accorgimenti quali l'installazione di rubinetti con riduttori di portata tramite la miscelazione di aria nel getto di acqua e con cassette di risciacquo a doppio flusso.

Si chiede al proponente di quantificare la maggiore produzione di acque reflue correlata all'aumento delle superfici edificate e all'aumento delle strutture ricettive, a discapito delle attività commerciali.

È inoltre prevista la realizzazione di un impianto di potabilizzazione dell'acqua di mare, costituito da tre gruppi di dissalatori ad osmosi inversa in grado di produrre in totale 1.000 m³/giorno di acqua per uso potabile, e di un serbatoio di accumulo di circa 700 m³. La presa di acqua di mare di alimentazione dell'impianto sarà realizzata con appositi pozzi; tuttavia non è indicato in modo chiaro dove saranno realizzati i pozzi di presa delle acque di mare da potabilizzare, né in quale punto verranno scaricate le acque di scarto. Si chiedono quindi al proponente chiarimenti in merito.

Attesa l'importanza che, come già dichiarato nel progetto approvato, anche la Variante in esame sia caratterizzata dalla completa autonomia rispetto alle risorse idriche dell'area del Comune di Cecina, si chiede al proponente di dare evidenza di come di ciò sia stato tenuto conto nel presente progetto.

3.b Terre e rocce da scavo

3.b.1 In merito alla gestione dei materiali da scavo per il progetto in esame il proponente presenta un Piano Preliminare di Utilizzo terre (PPU) escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.P.R. 120/2017. Secondo quanto riportato nell'elaborato PPU, la variante in oggetto, che riguarda le opere a terra, determina nel complesso una diminuzione del bilancio delle terre da scavo rispetto al progetto approvato, in quanto prevede di alzare il piano di imposta nell'area borgo (fino 4,90 m s.l.m.m. secondo le Tavv. GE_AR) ed eliminare il parcheggio interrato nella medesima area, nonché di interrare parzialmente i garage lungo le banchine. Per le opere di cui alla presente Variante si passa dunque da 57.282 m³ (rispetto al progetto approvato) a 25.614 m³, al netto dei riutilizzi *in situ* (circa 20.000 m³ in "area 1", figura 16, pag. 22 del PPU).

Le modalità di utilizzo dei materiali, indicate a pag. 22 del PPU, risultano:

- scotico superficiale 0,2 m - impianto di recupero;
- massicciata presente ai lati della darsena, retro banchina per uno spessore pari a circa 0,8 m (aree 6.1, 6.5) - riutilizzo in cantiere per fondazioni stradali;
- strati inferiori a quelli di cui ai punti precedenti - ripascimento se compatibili (sulla base degli esiti del Piano di caratterizzazione) o, in subordine, impianto di recupero.

Si ricorda che l'art. 24 del D.P.R. 120/2017 è relativo all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti.



Da quanto sopra indicato emerge invece che per lo scotico è prevista una gestione al di fuori del sito di produzione, nel regime dei rifiuti (impianto di recupero), per la massicciata si desume il riutilizzo nel medesimo sito (porto turistico) mentre per gli “strati inferiori a quelli di cui ai punti precedenti” il ripascimento (ove compatibili), dunque con un diverso regime normativo (DM 173/2016 e Del. G.R. 304/2018) oppure una gestione al di fuori del sito di produzione, nel regime dei rifiuti (impianto di recupero).

Si chiede pertanto al proponente di chiarire in modo univoco la “valenza” di detto elaborato - che sembra configurarsi come una illustrazione del bilancio/gestione dei materiali da scavo più che un Piano preliminare di utilizzo ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 - e di inquadrare meglio da un punto di vista normativo la gestione dei relativi materiali.

In dettaglio, relativamente ai materiali di scavo, si evidenzia che in occasione di un sopralluogo effettuato il 3/5/2017 presso il cantiere dal Dipartimento ARPAT di Livorno (prot. n. 46721 del 4/7/2017) era emerso che nell'area a nord della nuova darsena risultano stoccati ormai da diversi anni circa 30.000 m³ di terreni (costituenti i 50 cm di terreni di scavo, da -0.20 a -0.70 m dal piano di campagna), in attesa di riutilizzo.

In data 15/06/2015 il proponente Porto di Cecina SpA aveva, infatti, presentato al Settore scrivente (Settore VIA) della Regione Toscana istanza ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera a) della LR 10/2010, Allegato B1 lettera z) [lettera af) “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A1 o all'Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A1)”), chiedendo se la modifica riguardante la gestione di una quota parte di terre, nell'ambito del progetto di cui alle Deliberazioni G.R. 373/2009 e 467/2014, possa considerarsi modifica sostanziale, tale da produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente e se pertanto debba essere sottoposta alle procedure di VIA.

In base alla documentazione depositata dal proponente, risultava che l'istanza di modifica in esame era relativa ad una nuova ipotesi di gestione, rispetto alle previsioni di VIA, di una quota parte di sedimenti di scavo/dragaggio. Non si trattava di modifica rispetto alle ipotesi progettuali, ma di sopravvenuta necessità di dettagliare il quadro di gestione delle terre atteso che l'ente preposto al controllo qualitativo dei sedimenti destinati al ripascimento (Provincia di Livorno) aveva infatti in corso d'opera richiesto di “scartare” dai sedimenti già classificati idonei a ripascimento una quantità variabile da punto a punto, ma complessivamente rilevante in termini di volumi (cautelativamente stimati in 35.000 mc complessivi); la destinazione proposta per detti sedimenti da scavo e dragaggio era quella del riutilizzo nell'ambito delle opere sempre connesse alla infrastruttura portuale ma esterne al perimetro di PRP, previste dalla Convenzione Urbanistica tra Comune di Cecina e Porto di Cecina Spa (ex Circolo Nautico Spa), in particolare per l'argine fluviale da realizzare ad onere del Circolo Nautico in riva destra tra il ponte di via Volterra e la ferrovia, posto in adiacenza al cantiere del porto turistico di che trattasi.

Con nota del 20/01/2015, prot. 221736, il Settore VIA scrivente aveva ritenuto che la modifica potesse essere esclusa dalla procedura di verifica di assoggettabilità con prescrizioni, tra cui la determinazione dei valori di fondo naturale per alcuni parametri chimici.

Ad ARPAT tuttavia non risulta che il proponente abbia svolto approfondimenti conoscitivi in merito; si chiede pertanto al proponente di fornire aggiornamenti sulla effettiva possibilità di procedere con il riutilizzo delle terre limo-argillose per gli argini fluviali, come sopra specificato.

Dal bilancio variato relativo alla Variante progettuale in esame emerge che il materiale derivante da scotico (6.999 m³) e da demolizioni di massicciata (8.548 m³) risulta complessivamente pari a 15.547 m³; tale quantitativo risulta congruente con il progetto approvato e con lo stato di fatto al 2018 (come verificato da ARPAT col sopralluogo del 3/5/2017 e considerato che i lavori sono sospesi da gennaio 2017), seppure nel progetto approvato per la massicciata veniva indicato lo spessore 0,2-0,5 m anziché 0,2-0,8 m come nel progetto di variante in esame. Si fa presente che la gestione autorizzata per i materiali derivanti da demolizione della massicciata (0,2-0,5 m) è come rifiuto, mentre adesso il proponente ne propone il riutilizzo in cantiere per fondazioni stradali; si chiede al proponente di esplicitare chiaramente le eventuali variazioni apportate con il progetto in esame alla gestione dei materiali - come approvata - e di dare atto della rispondenza di dette modifiche alla normativa vigente, con particolare riferimento all'indicazione della destinazione finale del materiale in questo od in altro cantiere (sito).



Qualora si tratti, infatti, di terre e rocce da scavo utilizzate nel sito di produzione, è possibile predisporre il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017. Si ricorda quanto previsto all'art. 185, comma 4 del D.Lgs 152/2006 ed all'art. 24, comma 6 del DPR 120/2017 (gestione nel regime di rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006).

Qualora si tratti di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (art. 4 del DPR 120/2017), è possibile predisporre la dichiarazione di utilizzo oppure il piano di utilizzo ai sensi del DPR 120/2017.

Il materiale sottostante allo scotico previsto dalla Variante in esame, presumibilmente costituito da terre limo-argillose, risulta pari 10.066 m³ (al netto del riutilizzo in “area 1”, come si può dedurre dalla Tabella 4, pag. 23 del PPU). Per tali materiali il PPU indica un utilizzo per il ripascimento, se compatibili sulla base degli esiti del Piano di caratterizzazione o, in subordine, impianto di recupero. Considerato che gli scavi di cui alla presente Variante interessano al massimo la profondità di 1,2 m e che il proponente stesso dichiara che gli strati interessati da materiale limo-argilloso (non adatto al ripascimento per la presenza di frazione fine >10%) sono risultati maggiori rispetto alle ipotesi progettuali (fino alla profondità di 1,5 m anziché 0,70 m), è lecito presumere che tale materiale risulti in eccesso rispetto al progetto approvato e non idoneo al ripascimento. Considerato che in cantiere risulta ancora da gestire un cumulo di terre già scavate di 30.000 m³, a fronte di un quantitativo di circa 40.000 m³ (30.000 m³ + 10.066 m³) di terre limo-argillose da gestire mediante riutilizzo in sito (come ad oggi autorizzato), il proponente deve pertanto chiarire se e come tali quantitativi sono riutilizzabili nell'ambito dell'opera. Si chiede inoltre al proponente che eventuali esuberi rispetto a quanto oggi indicato nel PPU siano definiti, quantificati e gestiti – in funzione della destinazione prevista - secondo la normativa vigente.

In merito ai sedimenti destinati al ripascimento, non oggetto della presente Variante, in considerazione dell'aumento dei volumi di terre limo-argillose, il proponente deve aggiornare il precedente bilancio, in quanto per i quantitativi destinati al ripascimento (559.263 m³ secondo il progetto approvato) ci si attende una riduzione. Come indicato dallo stesso proponente a pag. 19 del PPU, per ciò che concerne le terre destinate a ripascimento si deve tener conto di quanto previsto dal D.M. 173/2016, regolamento relativo all'immissione in mare dei sedimenti in attuazione dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006.

3.c Rumore

3.c.1 Nell'elaborato “*Aggiornamento alla relazione di Valutazione dell'impatto acustico del porto di Cecina*”, (APP7), a pag. 3, si riporta che: “Parte dei lavori previsti sono stati realizzati. Il progetto ha subito alcune modifiche. Quelle principali sono date dallo spostamento nel molo di sopraflutto della piattaforma elicotteri con allontanamento dalla costa, la riduzione dei posti barca da 993 a 765, la riduzione dei parcheggi da 1481 a 956, l'allargamento della zona ricettiva con file di residenze turistiche lungo tre bordi del porto a sostituzione dei parcheggi. Tutte queste modifiche comportano una riduzione dei livelli per come sono stati valutati nella valutazione di impatto acustico allegata alla VIA”.

Nell'istanza relativa al presente procedimento il proponente ricorda che i posti barca sono in totale 766 e dalle Tavv. GE_AR1 si desume che i posti barca che vanno dalla classe II alla classe XII sono 764, oltre a 3 posti barca per i servizi turistici, 3 posti barca per pesca fino a 18 m e 14 posti barca per pesca fino ad 8 m, per un totale di 784 posti barca complessivi; secondo la Del. G.R. 373/2009 (pronuncia di VIA regionale), Allegato A, il totale ricettività è pari a 786 (posti barca) e secondo il parere delle Commissione VIA-VAS 2845 del 18/10/2018, allegato al DM 55/2019 (ulteriore proroga della pronuncia di VIA) i posti barca sono in totale 785.

Secondo l'elaborato AR_RI0.1u “Relazione illustrativa” allegato A, il totale dei posti auto (parcheggi) è pari a 1482, di cui 818 a livello molo e 664 a livello interrato.

Atteso quanto sopra evidenziato, si chiede al proponente di fornire chiarimenti in merito.

3.c.2 Visto quanto già segnalato da ARPAT in fase di verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale, si chiede al proponente di integrare la documentazione con la valutazione previsionale d'impatto acustico relativo al traffico interno indotto dalle attività esistenti e dagli impianti fissi a servizio privato delle attività in progetto. Qualora venga riscontrato il superamento dei limiti, il proponente deve indicare – compatibilmente con l'attuale livello di progettazione - gli interventi di mitigazione necessari a riportare i livelli al di sotto dei limiti stabiliti



dalla normativa vigente. Si chiede inoltre al proponente di predisporre valutazioni di impatto acustico in merito al rumore prodotto dalla presenza dell'elisuperficie presso i recettori maggiormente critici, la cui presenza è stata valutata nella documentazione allegata alla presente istanza e nel procedimento di VIA solo con riguardo all'impatto sui recettori preesistenti.

3.d Vegetazione, flora fauna e biodiversità

3.d.1 Si chiede al proponente di valutare se, nella scelta delle specie da utilizzare nelle piantumazioni, sia sempre opportuno utilizzare il pino domestico od optare per specie più idonea, in quanto, le caratteristiche dell'apparato radicale del pino domestico, di tipo fascicolato e superficiale, spesso determinano danni alle coperture stradali rendendo pericolosa la circolazione oltre a un alto rischio di ribaltamento in caso di forte vento. Si chiede conseguentemente al proponente di aggiornare, ove necessario, gli elaborati progettuali ed ambientali.

4. Paesaggio

4.1 In riferimento agli elaborati e contenuti del PIT avente valenza di Piano Paesaggistico, approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015, l'intervento in esame ricade nelle seguenti zone sottoposte ai seguenti vincoli di tutela:

- D.Lgs. n. 42/2004, art. 136: vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico, individuata con D.M. del 30/10/1958 (pubblicato sulla G.U. n°2 78 /19 58 a), Il vincolo riguarda la "Fascia costiera di Marina di Cecina, sita nel comune di Cecina" dalla cui Disciplina si riportano alcune prescrizioni pertinenti:

"3.c.1 Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines);
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
- sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.

3.c.2 Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato".

- D.Lgs. n. 42/2004 art. 142, comma 1:

- lettera a): "Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare". Nello specifico il bene protetto è l'area costiera denominata "4 - Litorale sabbioso del Cecina." i cui contenuti, obiettivi e la cui disciplina sono declinati nella scheda relativa ai Sistemi costieri, da cui si richiamano i seguenti punti:

"(...)

h - Non è ammesso l'impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria.

Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impegno di suolo non edificato a condizione che:

- siano riferiti all'adeguamento funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive turistico alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta - siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la salvaguardia e il recupero dei valori paesaggistici, con particolare attenzione agli assetti geomorfologici, vegetazionali e identitari, caratteristici della zona;

- non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti.(...)

m - Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come l'ampliamento di quelli esistenti, all'interno delle pinete costiere, nei sistemi dunali e nelle aree caratterizzate dalla presenza di sistemi



forestali di valore paesaggistico e naturalistico, nonché laddove permane la continuità visiva tra mare ed entroterra.(...)

o - E' ammessa la riqualificazione e l'adeguamento dei porti e approdi esistenti, nonché la modifica degli ormeggi esistenti, definiti al capitolo 5 del quadro Conoscitivo del Masterplan, vigente alla data di approvazione del presente Piano, al fine di dotarli dei servizi necessari per la loro trasformazione in porti e approdi turistici a condizione che: (...)

- sia assicurata la integrazione paesaggistica degli interventi con le specificità dei luoghi, con i caratteri storici e ambientali del sistema costiero, tenendo conto delle relazioni figurative e dimensionali con gli insediamenti a cui sono connessi;

- sia mantenuta l'accessibilità e la fruizione pubblica e la permanenza di funzioni tradizionali di servizio legate all'insediamento portuale favorendo le attività che preservano l'identità dei luoghi e la fruizione pubblica da parte delle comunità locali;

- gli interventi concorrano alla qualità dei waterfront e non impediscano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, accessibili al pubblico;(...)

- le opere di difesa portuali e le attrezzature di servizio siano progettate tenendo conto della necessità di tutelare la relazione visiva con il mare e con la naturalità costiera;"

- lettera c): "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Premesso che la rappresentazione cartografica dei Beni Paesaggistici allegata al PIT-PPR, con riferimento alle categorie ex Galasso (art. 5 della Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR), ha valore meramente ricognitivo e non comprova la sussistenza di vincolo, e che al fine di verificare puntualmente la consistenza del bene vincolato occorre riferirsi all'Elaborato 7B del PIT-PPR che illustra i criteri con cui tali aree sono state perimetrate.

Allo stato attuale la fascia ripariale sottoposta a tutela sembrerebbe interessare l'area del cantiere navale, in riva destra della foce del Fiume Cecina, in cui è prevista la riprofilatura dell'argine, a seguito della sostituzione del ponte sul corso d'acqua. Si richiamano le prescrizioni pertinenti, di cui alla Disciplina del PIT/PPR, Elaborato 8B, art. 8.

"(...) c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui."

Dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015, l'ambito territoriale di riferimento è la Scheda d'ambito n.13- Val di Cecina, che individua valori specifici, criticità, obiettivi e indirizzi.

Secondo la prima Invariante strutturale del PIT/PPR I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, l'area di terra attorno al Porto di Cecina, è caratterizzata da varie tipologie: l'Area Darsena rientra nella Costa a dune e cordoni (CDC), l'Area Darsena Est, lungo via Volterra, appartenente alla Depressione retro-dunale (DER), mentre la zona dei moli, di sopraflutto e sottoflutto, appartengono al morfotipo di Alta pianura (ALP), identificando quindi un territorio vario e complesso sotto il profilo geo-morfologico, sottolineando come criticità il "Consumo di suolo con rischio di impoverimento e inquinamento degli acquiferi".



Per la seconda Invariante strutturale, I caratteri ecosistemici del paesaggio, si rileva che l'area in oggetto rientra nel raggio dell'area critica per processi di artificializzazione, che il corso del Fiume Cecina è individuato come corridoio fluviale e che la zona della Darsena est, lungo via Volterra, riconosce la matrice agroecosistemica di pianura, aree che costituiscono gran parte del target regionale delle aree agricole di alto valore naturale.

La terza Invariante strutturale, Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, richiama la criticità presente nella fascia costiera, caratterizzata da intensi fenomeni di artificializzazione, di urbanizzazione e di consumo di suolo delle pianure retrodunali; in particolare viene evidenziata la criticità prodotta dalla proliferazione di campeggi e villaggi turistici di scarsa qualità architettonica.

Dalla Disciplina d'uso del PIT/PPR si richiama il seguente obiettivo:

Obiettivo 2.5 - tutelare gli ecosistemi dunali e retrodunali migliorando il livello di sostenibilità, rispetto alle componenti paesaggistiche (naturalistiche e geomorfologiche), del turismo balneare nella fascia costiera e delle strutture ad esso collegate ed escludendo altresì ogni ulteriore urbanizzazione nel sistema della "Costa a dune e cordoni".

Al fine di fornire un quadro completo in relazione ai contenuti del PIT-PPR, si richiama infine il Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina, allegato al PIT/PPR, che prevede lo scambio intermodale del percorso ciclopeditoneo con l'approdo turistico, che percorre l'intero corso del fiume, su entrambe le rive, raccordandosi sia all'area del porto che alla ciclopista tirrenica esistente (via Volterra).

L'analisi delle criticità presenti nell'ambito, dei valori e degli elementi da salvaguardare, secondo i vincoli, i temi e la declinazione delle prescrizioni d'uso contenute nel PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015 richiamati sopra, ha messo in luce alcuni elementi critici per l'inserimento in tale contesto delle opere previste, sebbene il progetto presentato sia apprezzabile per integrazione di funzioni diversificate.

Tra gli elementi di criticità, in particolare si segnala:

- significativo aumento della superficie destinata alle attività ricettive e conseguente uso di suolo, rendendo di fatto il comparto un'estensione delle aree urbanizzate e non una saturazione dell'esistente;
- limitazione delle visuali verso il mare da via Volterra, per l'edificazione quasi continua di edifici residenziali e la struttura dell'albergo in un'area in cui determinati interventi devono rispettare le prescrizioni sopra richiamate (Dlgs 42/2004, artt. 136 e 142).

Richiamato l'art. 19 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, rispetto al quale "(...) gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni e alle prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano", si chiede al proponente di produrre un elaborato che verifichi puntualmente il progetto di variante in relazione alle norme di carattere prescrittivo relative ai Beni Paesaggistici presenti, come sopra richiamate e di proporre soluzioni volte alla risoluzione di dette criticità.

Distinti saluti

SG/LG

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini